

LA RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA

Parte I

La riforma apportata dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, mira a rendere "sempre" legittima la difesa in caso di violazione di domicilio, scriminando la condotta anche laddove si agisca in stato di "grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".

L'articolo 1 della legge interviene direttamente nel testo dell'**articolo 52 codice penale** introducendo due diverse presunzioni legali relative.

Nel comma 2 è precisato che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera sempre esistente il rapporto di proporzionalità tra difesa ed offesa e nel nuovo quarto comma è confermato che si considera "sempre in stato di legittima difesa" chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone "posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".

La reazione per essere legalmente legittima deve essere posta in essere in presenza di una intromissione commessa con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica.

Si tratta di due diverse presunzioni che, in ogni caso, dovranno poi essere sottoposte al vaglio del giudice per osservarne ed accertarne la conformità ai presupposti generali legittimanti l'esercizio della scriminante della legittima difesa, ancorché nella nuova e più estesa versione.

Sul punto, è però appena il caso di precisare che aver aggiunto un avverbio sempre alla locuzione in stato di legittima difesa realizzata in un domicilio o nei luoghi ad esso equiparati, niente ha tolto alla necessità che un giudice poi debba valutare la sussistenza degli altri elementi oggettivi e soggettivi organizzati nel tempo dalla

dottrina e copiosamente elaborati dalla giurisprudenza e di cui in sintesi nel paragrafo precedente.

Sarà sempre, quindi, necessario, che la reazione si appalesi oggettivamente legittima, a prescindere dall'enfasi più mediatica che tecnica prodotta dall'inserimento dell'avverbio sempre e niente impedirà, domani come ieri, che un giudice valuti non presenti i presupposti ed i requisiti voluti dalla norma e ritenga sussistente, in un eventuale caso concreto, un eccesso colposo o, peggio, l'identico reato strutturato sotto un diverso e più grave paradigma psicologico doloso.

I **requisiti della legittima difesa**, quindi, anche dopo la riforma di cui si discute restano:

- l'esistenza di un diritto da tutelare;
- la necessità della difesa;
- l'attualità del pericolo;
- l'ingiustizia dell'offesa;
- il rapporto di proporzione tra difesa e offesa

Art. 52 c.p. (Difesa legittima) VECCHIA VERSIONE	Art. 52 c.p. (Difesa legittima) NUOVA VERSIONE
<p>Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.</p> <p>Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:</p> <p>a) la propria o la altrui incolumità;</p> <p>b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.</p>	<p>Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.</p> <p>Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:</p> <p>a) la propria o la altrui incolumità;</p> <p>b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.</p>

<p>La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale</p>	<p>Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.</p> <p>Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.</p>
---	---